

Convenzione "aperta" per la fruibilità dei dati presenti nel Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna da parte delle Pubbliche Amministrazioni

Articolo 1

Ambito di applicazione e scopo della convenzione

La presente convenzione descrive le modalità attraverso cui l'Agenda regionale per il Lavoro (di seguito anche solo Agenda) disciplina l'accesso al Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna (di seguito anche SILER), da parte dei Soggetti Fruttori indicati al successivo art. 5.

Articolo 2 Riferimenti normativi

I dati presenti nel SILER sono resi accessibili e fruibili alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione di tali dati siano necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, come disposto dal comma 2 dell'art. 50 del D.lgs. 82/2005.

L'ambito normativo generale di riferimento è stato rappresentato all'Allegato 3) della presente Convenzione.

Articolo 3 Il SILER

Il SILER (Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna) è uno strumento di supporto all'Agenda regionale per il Lavoro nella gestione amministrativa (registrazione assunzioni, cessazioni, trasformazioni) e nell'erogazione delle informazioni e dei servizi ai cittadini (colloqui di preselezione, patto di servizio personalizzato) e alle imprese (incontro domanda offerta di lavoro, pubblicazione delle offerte di lavoro) del proprio territorio.

Nel Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna) è presente un modulo che supporta l'Agenda regionale per il Lavoro nella gestione amministrativa delle domande di cassa integrazione in deroga (acquisizione domande presentate dai datori di lavoro, registrazione degli stati delle domande stesse quali: approvazione, non approvazione, non ammissibilità, annullamento, sospensione, rinuncia e revoca) e nella erogazione delle informazioni ai cittadini e ai datori di lavoro del proprio territorio.

Il SILER è un sistema che garantisce sicurezza e qualità dei dati; ha caratteri di omogeneità sull'intero territorio regionale.

Il SILER contiene i dati relativi alle schede anagrafico-professionali dei lavoratori e delle Aziende operanti sul territorio regionale, così come specificati nell'Istanza di

adesione di cui all'allegato 2) alla presente Convenzione.

Il SILER contiene altresì dati e informazioni, limitatamente all'accesso alla cassa integrazione in deroga, dei lavoratori sospesi dal lavoro e/o lavoratori ad orario ridotto e dei datori di lavoro operanti sul territorio regionale che devono sospendere o ridurre l'orario di lavoro dei propri dipendenti per effetto di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva o dell'erogazione dei servizi, così come specificati nell'Istanza di adesione di cui all'allegato 2bis) alla presente Convenzione.

Articolo 4

Proprietà dei dati - Responsabile della Convenzione

L'Agenzia Regionale per il lavoro (di seguito anche Soggetto Erogatore) conserva la piena ed esclusiva proprietà dei dati contenuti nel SILER e la titolarità dei trattamenti effettuati sugli stessi in adempimento alle funzioni istituzionali assegnate, nonché, in conformità agli indirizzi emanati dalla Regione Emilia-Romagna, la possibilità di gestire, modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e alle innovazioni tecniche.

La trasmissione dei dati al Soggetto Fruitore non modifica la suddetta titolarità né trasferisce la proprietà della banca dati ai Soggetti Fruitore di cui all'articolo 5.

Il Responsabile della convenzione è nominato con atto del Direttore dell'Agenzia.

Articolo 5

Il Soggetto Fruitore

Per Soggetto Fruitore si intendono pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici, che richiedono di accedere ai dati presenti nel SILER ai sensi dei commi 2 e 2ter del D.lgs. 82/2015.

Articolo 6

Disciplina e modalità di accesso ai dati

L'Agenzia pubblica la presente Convenzione in apposita sezione del proprio sito istituzionale

L'Agenzia consente l'accesso al Soggetto Fruitore con le modalità tecniche dettagliate nell'allegato 1) "Modalità di accesso al Sistema Informativo Lavoro (SILER)" e nell'allegato 1bis) "Modalità d'accesso al Sistema Informativo Lavoro della cassa integrazione in deroga (SILER CIGD)", da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'Agenzia adotta soluzioni informatiche, basate su sistemi funzionali che assicurano l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentono la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto.

Nel caso in cui il Soggetto Fruitore, per l'accesso ai servizi d'interscambio, si avvalga di altra pubblica amministrazione, ovvero di soggetto privato delegato o incaricato, deve darne evidenza all'Agenzia nell'adesione alla presente Convenzione oppure, successivamente, per mezzo di comunicazione firmata nelle modalità di cui all'art. 20 comma 1bis del D.lgs. 82/2005 ed inviata via posta elettronica certificata, o nelle diverse modalità previste dall'Agenzia, come rappresentate sul proprio sito istituzionale. Nella comunicazione dovrà essere attestata la formalizzazione dei rapporti tra il Soggetto Fruitore e il Soggetto delegato ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7

Servizi per l'accesso ai dati

Ai fini dell'accesso ai dati da parte del Soggetto Fruitore, l'Agenzia eroga i servizi specificati all'art. 4 degli Allegati 1) e 1bis) della presente Convenzione.

Articolo 8

Modalità di adesione del Soggetto Fruitore

Il Soggetto Fruitore aderisce alla presente Convenzione trasmettendo l'"Istanza di adesione" (all. 2 o all. 2bis) firmata nelle modalità di cui all'art. 20 comma 1bis del D.lgs. 82/2005 ed inviata via posta elettronica certificata, o nelle diverse modalità previste dall'Agenzia, come rappresentate sul proprio sito istituzionale dal proprio legale rappresentante o dal Dirigente funzionalmente competente.

I dati cui il Soggetto Fruitore intende accedere, devono essere puntualmente indicati *ex ante* nell'istanza di adesione.

Il Soggetto Fruitore deve indicare i recapiti del Responsabile della Convenzione, il quale provvede, con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione con il Soggetto Erogatore, alla puntuale verifica sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenze attive.

Nell'istanza di adesione dovranno essere specificati tutti i nominativi degli operatori che faranno accesso al SILER, attestandone l'avvenuta autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Nei casi di successive modifiche/integrazioni/cessazioni dei nominativi degli operatori accedenti al SILER, il Soggetto Fruitore deve indicare all'Agenzia le intervenienti variazioni per mezzo di istanza firmata e trasmessa nelle medesime modalità sopra rappresentate, in cui indicare tutti gli elementi già richiesti nell'Istanza di adesione.

Nel caso in cui i presupposti normativi e istituzionali che legittimano l'accesso al SILER mutino, l'accesso ai dati è

inibito/integrato/modificato d'ufficio o su segnalazione del Soggetto Fruitore.

L'Agenzia rende consultabili al Soggetto Fruitore esclusivamente i dati necessari rispetto alle finalità istituzionali perseguite, in ottemperanza ai principi di necessità e proporzionalità dei trattamenti di dati personali.

Articolo 9

Modifica dei termini della Convenzione

L'Agenzia ha facoltà di emendare unilateralmente i termini della presente Convenzione. In tali casi l'Agenzia notifica le modifiche intervenute ai Soggetti Fruitore con comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nell'istanza di adesione.

I Soggetti Fruitore hanno quindici giorni per comunicare, per mezzo di posta elettronica certificata, le proprie osservazioni, proposte integrative e per rinegoziare i termini della propria adesione. In assenza di tali comunicazioni le modifiche intervenute si intenderanno accettate dal Soggetto Fruitore.

L'Agenzia provvede alla pubblicazione della versione aggiornata alle successive ed eventuali modifiche dei termini della presente Convenzione in apposita sezione del proprio sito istituzionale.

Articolo 10 Verifiche e controlli

Il Soggetto Erogatore al momento del ricevimento dell'istanza di adesione da parte del Soggetto Fruitore, nelle modalità di cui al precedente art. 8, effettua una verifica preliminare in ordine a

- la base normativa che legittima il Fruitore ad accedere ai dati contenuti nel SILER
- le finalità poste alla base della richiesta.

Il Soggetto Erogatore verifica, inoltre, che la selezione delle informazioni personali oggetto di accesso, come indicate nell'Istanza di adesione, sia effettuata nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza in relazione a ciascuna delle finalità perseguite dal Fruitore.

L'Agenzia verifica annualmente l'attualità delle finalità dichiarate dal Soggetto Fruitore nella corrispondente istanza di adesione.

L'Agenzia verifica il numero di utenze attive ed inibisce gli accessi effettuati al di fuori dei presupposti normativi legittimanti e quelli non conformi a quanto stabilito nella presente Convenzione e nei suoi allegati.

Sono effettuate, quindi, da parte del Soggetto Erogatore, attività di audit basate sul monitoraggio statistico delle transazioni e su

meccanismi di alert, idonei all'individuazione dei comportamenti anomali o a rischio degli utenti di cui il Soggetto Fruitore ha richiesto l'abilitazione.

Articolo 11

Obblighi del Soggetto Fruitore

Il Soggetto Fruitore, con l'adesione alla presente Convenzione, si obbliga ad effettuare il conseguente trattamento di dati personali, nel rispetto delle misure organizzative e tecnologiche previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Si obbliga altresì a:

- utilizzare le informazioni acquisite dal SILER esclusivamente per le finalità dichiarate nell'"istanza di adesione", nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza e gli obblighi di riservatezza previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
- effettuare il trattamento dei dati personali indicati nella presente Convenzione secondo i principi di finalità e necessità di cui al Codice per la protezione dei dati personali, rispettando, quindi, i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, precise e dettagliate istruzioni ai soggetti precipuamente autorizzati al trattamento di dati personali, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- garantire che l'accesso ai dati sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati autorizzati al trattamento dei dati personali o nominati responsabili del trattamento dei dati;
- fornire ogni necessaria collaborazione nei casi di verifiche di cui all'art. 11 della presente Convenzione da parte dell'Agenzia per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza.
- cancellare i dati ricevuti dal titolare non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;
- formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;
- garantire l'adozione al proprio interno delle regole sicurezza quali:
 - procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento

diretto e l'identificazione certa dell'utente;

- regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali ad esempio:

- o identificazione univoca di una persona fisica;

- o processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;

- o identificazione per mezzo di un dispositivo in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato e provvisto di pin o una coppia username/password, o, infine, da credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza;

- o adozione di politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy;

- o procedura di autenticazione dell'utente protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata

- previsione di flussi di comunicazione all'erogatore, in relazione ai controlli che lo stesso effettua sull'attualità delle utenze concesse a ciascun Soggetto Fruitore, l'elenco dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali contenuti nel SILER

- nominare il Responsabile della Convenzione, prevedendo in capo allo stesso compiti di verifica, almeno annuale, in ordine alla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenze attive

- in ogni caso garantire anche all'erogatore la possibilità, su richiesta, di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario

- utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;

- a comunicare nelle modalità indicate all'art. 8 della presente convenzione all'Agenzia:

- o tempestivamente violazione di dati e/o incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti alla cooperazione applicativa con l'amministrazione titolare;

- o ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line;

- o ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio

dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;

- garantire che i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica;

- usufruire degli accessi alle banche dati soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla propria rete Ip e/o dotata di certificazione digitale atta ad identificare in maniera univoca la postazione di lavoro accedente e comunque non accedendo da diverse postazioni con le medesime credenziali

Il Soggetto Fruitore, laddove intenda avvalersi di soggetti terzi (ad esempio, altra Pubblica amministrazione o azienda) al fine di realizzare servizi d'interscambio, previa apposita nomina dello stesso soggetto delegato quale responsabile o, se persona fisica, anche incaricato del trattamento dei dati personali, deve darne immediata conoscenza al Soggetto Erogatore per mezzo di comunicazione firmata e trasmessa nelle modalità indicate all'art. 8 della presente convenzione.

Articolo 12 Efficacia e recesso della convenzione

La presente Convenzione ha efficacia a far data dalla sottoscrizione da parte del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro.

Per il Soggetto Fruitore la presente Convenzione si ritiene valida ed efficace dal momento della ricezione da parte dell'Agenzia dell'istanza di adesione.

Il Soggetto Fruitore, esclusivamente a fronte di richiesta motivata, potrà in ogni momento, modificare e/o riformulare o anche recedere dalla presente Convenzione, qualora dovessero intervenire mutamenti delle esigenze di accesso ai dati e/o in caso di modifiche di disciplina (giuridica e/o amministrativa) di uno o più trattamenti oggetto della stessa.

Il recesso deve essere comunicato e trasmesso nelle modalità indicate all'art. 8 della presente convenzione.

Articolo 13 Continuità degli accessi dei Soggetti Fruitori già autorizzati

Gli accessi già autorizzati dall'Agenzia regionale per il lavoro dell'accesso al SILER precedentemente alla data di entrata in vigore della presente convenzione relativamente ai singoli poli provinciali rimangono validi ed attivi fino alla data di completamento delle operazioni di unificazione delle infrastrutture tecnologiche dei singoli poli provinciali nel polo regionale, anche al fine di assicurare continuità all'esercizio delle attività istituzionali dei Soggetti Fruitori.

L'Agenzia si riserva di operare le verifiche ed i controlli di cui all'art. 10, nonché l'accertamento del rispetto degli obblighi di cui all'art. 11 da parte dei Soggetti Fruitori.

Nel caso in cui sia riscontrata l'assenza dei requisiti legittimanti l'accesso in capo ai Soggetti Fruitori o il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 11, l'Agenzia inibisce l'accesso alla banca dati e notifica tale risoluzione ai Soggetti Fruitori.

Articolo 14 Oneri economici

L'Agenzia concede l'accesso al SILER senza oneri economici in capo al Soggetto fruitore.

Articolo 15 Registro Soggetti Fruitori

Il Soggetto Erogatore redige un elenco, sempre aggiornato, dei Soggetti Fruitori aderenti alla presente Convenzione, indicando puntualmente

- la base normativa che legittima il fruitore ad accedere alle proprie banche dati
- le finalità poste alla base della richiesta

Le modalità di accesso al SILER sono le medesime per tutti i Soggetti Fruitori.

Articolo 16 Allegati

Fanno parte integrante della presente Convenzione:

- Allegato 1) Modalità d'accesso al Sistema Informativo Lavoro (SILER)
- Allegato 1bis) Modalità d'accesso al Sistema Informativo Lavoro della cassa integrazione in deroga (SILER CIGD)
- Allegato 2) Istanza di adesione alla Convenzione per l'accesso al SILER
- Allegato 2bis) Istanza di adesione alla Convenzione per l'accesso al modulo del SILER per la cassa integrazione in deroga
- Allegato 3) Normativa di riferimento della Convenzione d'accesso al SILER
- Allegato 4) Glossario
- Allegato 5) Modello di segnalazione data breach di cui all'allegato 1 al provvedimento del Garante per la protezione dei dati del 2 luglio 2015
- Allegato 6) Informativa per il trattamento dei dati personali
- Allegato 7) Check list misure di sicurezza del SILER

Articolo 17 Rinvio

Per tutto quanto ivi non riportato si rinvia alla normativa rappresentata all'Allegato 3) della presente Convenzione.